



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

---

**2013/0307(COD)**

13.1.2014

## **EMENDAMENTI 251 - 329**

**Progetto di relazione**  
**Pavel Poc**  
(PE524.576v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Proposta di regolamento  
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

AM\_Com\_LegReport

**Emendamento 251**  
**Mark Demesmaeker**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11 bis**

**Coordinamento e cooperazione tra Stati membri**

**1. Gli Stati membri, nell'adempire agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento per quanto riguarda le specie esotiche invasive di cui all'articolo 4 si impegnano per predisporre uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri interessati.**

**2. Per quanto possibile gli Stati membri interessati compiono ogni sforzo per cooperare, anche con paesi terzi, per sorvegliare, individuare sul nascere, eradicare o gestire le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale nonché per adottare ogni eventuale misura destinata a prevenire, minimizzare o attenuare gli effetti avversi dell'introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici.**

Or. en

*Motivazione*

*Le deroghe riguardanti l'elenco delle specie di rilevanza a livello dell'Unione possono comportare frammentazione e quindi pregiudicare l'efficacia del presente regolamento. L'elenco non va quindi esteso a specie di rilevanza nazionale. La gestione di specie di rilevanza nazionale può avvenire al meglio con il coordinamento e la cooperazione tra gli*

*Stati membri interessati.*

**Emendamento 252**  
**Jolanta Emilia Hibner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il [**18 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] vige negli Stati membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione.

*Emendamento*

1. Entro il [**3 anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] vige negli Stati membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione.

Or. pl

**Emendamento 253**  
**Sandrine Bélier**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] vige negli Stati membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione.

*Emendamento*

1. Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] vige negli Stati membri un sistema di sorveglianza che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a **confermare l'assenza, individuare sul nascere o** prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione.

Or. en

## Motivazione

*La formulazione proposta espone meglio gli obiettivi del sistema di sorveglianza. Va precisata l'assenza di determinate specie, in quanto elemento della sorveglianza, dato che in tal modo è facilitato il calcolo della probabilità che una specie sia presente ma non sia stata individuata.*

### **Emendamento 254** **Renate Sommer**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri istituiscono un obbligo di notifica per il possesso a scopo non commerciale di animali da compagnia di specie rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.**

Or. de

### **Emendamento 255** **Jolanta Emilia Hibner** **Proposta di regolamento** **Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su **animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, introdotti** nell'Unione onde prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

1. Entro il [**24** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su **specie esotiche invasive, introdotte** nell'Unione onde prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. pl

**Emendamento 256**  
**Mark Demesmaeker**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, introdotti nell'Unione onde prevenire l'introduzione **deliberata** nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

*Emendamento*

1. Entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire] gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a svolgere i controlli ufficiali su animali e piante, ivi compresi semi, uova e propaguli, introdotti nell'Unione onde prevenire l'introduzione nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. en

*Motivazione*

*I controlli ufficiali possono accertare introduzioni deliberate e non deliberate di specie esotiche invasive. Pertanto non vi sono motivi per escludere l'introduzione non deliberata.*

**Emendamento 257**  
**Mark Demesmaeker, Catherine Bearder**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Le autorità di controllo alle frontiere provvedono alla registrazione delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale sulle quali sono pervenute informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 e che hanno individuato nel corso dei controlli.***

Or. en

## Motivazione

*Occorre evitare che le informazioni sull'individuazione di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale siano ignorate.*

### Emendamento 258

Renate Sommer

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 13 – paragrafo 7

###### *Testo della Commissione*

7. ***Gli*** Stati membri elaborano orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. ***I programmi di formazione per le autorità doganali prevedono informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il quale è resa la dichiarazione doganale.***

###### *Emendamento*

7. ***Con riferimento alle prassi migliori, gli*** Stati membri elaborano orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2.

Or. en

### Emendamento 259

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 13 – paragrafo 7

###### *Testo della Commissione*

7. ***Gli*** Stati membri ***elaborano*** orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. I programmi di formazione per le autorità doganali prevedono

###### *Emendamento*

7. ***La Commissione, assieme agli*** Stati membri ***elabora*** orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. I programmi di formazione per

informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il quale è resa la dichiarazione doganale.

le autorità doganali prevedono informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il quale è resa la dichiarazione doganale.

Or. It

**Emendamento 260**  
**Mark Demesmaeker**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Gli Stati membri elaborano orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. I programmi di formazione per le autorità doganali prevedono informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il quale è resa la dichiarazione doganale.

*Emendamento*

7. Gli Stati membri elaborano orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ***nonché, ove possibile, di quelle di rilevanza nazionale***, mediante la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nelle verifiche di cui al paragrafo 2. I programmi di formazione per le autorità doganali prevedono informazioni sulla compilazione del documento amministrativo unico mediante il quale è resa la dichiarazione doganale.

Or. en

*Motivazione*

*Occorre inserire, ove possibile, le informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in quanto presentano la maggiore probabilità di diventare di rilevanza unionale e hanno dimostrato la loro incidenza in quanto specie esotica invasiva.*

**Emendamento 261**  
**Jolanta Emilia Hibner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1**



*Testo della Commissione*

1. Dopo il rilevamento precoce ed entro **tre** mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 14, gli Stati membri applicano misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione **e informandone gli** altri Stati membri.

*Emendamento*

1. Dopo il rilevamento precoce, **quanto prima** ed entro **cinque** mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 14, gli Stati membri applicano misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione, **la quale provvede a comunicarle agli** altri Stati membri.

Or. pl

**Emendamento 262**

**Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines** Proposta di regolamento

**Articolo 15 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Dopo il rilevamento precoce ed entro **tre** mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 14, gli Stati membri applicano misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri.

*Emendamento*

1. Dopo il rilevamento precoce ed entro **cinque** mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 14, gli Stati membri applicano misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri.

Or. es

*Motivazione*

*Il periodo va prolungato da tre a cinque mesi.*

**Emendamento 263**

**Oreste Rossi**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione di specie esotiche invasive conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b bis),**

*provvedono a una eventuale compensazione agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e di altri beni sottoposti a distruzione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale].*

Or. en

#### *Motivazione*

*Per assicurare l'effettiva applicazione di rapide misure di eradicazione delle specie esotiche invasive che incidono su piante coltivate a fini economici, dovrebbe essere possibile la compensazione del valore dei prodotti vegetali e di altri beni destinati alla distruzione. L'emendamento consente inoltre, se del caso, di procedere al finanziamento dell'attuazione di misure di eradicazione tempestiva a titolo della proposta della Commissione (COM(2013)327) sulla gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.*

#### **Emendamento 264** **Véronique Mathieu Houillon**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 15 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e **garantendo** che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e **provvedendo a** che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

*Motivazione*

*I trattati prevedono che l'Unione tenga in piena considerazione il benessere animale nell'attuazione di talune politiche elencate nell'articolo 13 del TFUE. L'articolo 13, l'unica disposizione riguardante il benessere degli animali nei trattati, non fa tuttavia riferimento alla politica ambientale. Pertanto l'UE non detiene competenze per intervenire in materia di benessere animale nell'elaborazione e attuazione della politica ambientale. Essa rientra infatti nell'esclusiva competenza degli Stati membri.*

**Emendamento 265****Julie Girling, Chris Davies****Proposta di regolamento****Articolo 15 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure ***nonché a quelli non destinatari delle stesse*** siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

Or. en

*Motivazione*

*Per riservare dovuta considerazione anche agli animali non destinatari di misure.*

**Emendamento 266****Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard****Proposta di regolamento****Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, si assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e garantendo che agli animali cui sono destinate tali misure ***nonché a quelli non destinatari delle stesse*** siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

Or. en

*Motivazione*

*Va evitato anche l'impatto su animali non destinatari di misure.*

**Emendamento 267**

**Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Le richieste di deroga si fondano su validi dati scientifici e sono presentate solo se ***sono soddisfatte le*** seguenti condizioni:

*Emendamento*

2. Le richieste di deroga si fondano su validi dati scientifici e sono presentate solo se ***è soddisfatta almeno una delle*** seguenti condizioni:

Or. en

*Motivazione*

*I motivi per derogare a rapide misure di eradicazione sono distinte e non cumulative. Se ne viene soddisfatta una, la deroga può essere concessa.*

**Emendamento 268**  
**Renate Sommer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana *o* sull'ambiente.

*Emendamento*

c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente *o su altre specie*.

Or. en

**Emendamento 269**  
**Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) una specie esotica invasiva di rilevanza non comporta effetti transfrontalieri avversi.*

Or. en

*Motivazione*

*Se gli Stati membri chiedono una deroga per taluni tipi di specie, andrebbero esclusi effetti avversi della deroga per gli altri Stati membri (limitrofi).*

**Emendamento 270**  
**Carl Schlyter**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) i metodi di eradicazione seguiti fino ad ora sono ritenuti crudeli o inefficaci e*

*il loro impiego provoca dolore, angoscia o sofferenza agli animali destinatari o non destinatari.*

Or. en

*Motivazione*

*Deroghe dai metodi di eradicazione potrebbero essere valutate qualora i metodi finora applicati si siano rilevati crudeli e/o inefficaci e quindi vanno abbandonati e occorre prevedere deroghe per interventi diversi.*

**Emendamento 271**  
**Jolanta Emilia Hibner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro **12** mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

*Emendamento*

1. Entro **24** mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

Or. pl

**Emendamento 272**  
**Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro **12** mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

*Emendamento*

1. Entro **24** mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

Or. es

*Motivazione*

*Il lasso di tempo previsto per gli interventi di gestione va esteso a 24 mesi.*

**Emendamento 273**

**Mark Demesmaeker, Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione **si basano su** un'analisi costi/benefici e **includono** anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

*Emendamento*

1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione **includono** un'analisi costi/benefici e anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

*Motivazione*

*Il termine "includono" consente maggiore flessibilità agli Stati membri per definire le misure adeguate di gestione.*

**Emendamento 274**

**Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

*Emendamento*

1. Entro 12 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono di misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la salute umana e l'economia. Tali misure di gestione si basano su un'analisi costi/benefici, ***che tiene conto dell'impatto sull'ambiente e sulle specie non destinate***, e includono anche le misure di ripristino di cui all'articolo 18.

*Motivazione*

*Non è né sufficiente né opportuno limitare le decisioni ai soli aspetti economici (si consideri, per esempio, il caso della panace gigante). L'analisi dei costi/benefici dovrebbe considerare anche l'impatto sulle specie non destinate.*

**Emendamento 275**

**Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. **Se del caso**, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future.

*Emendamento*

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, **cruenti e incruenti**, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. **Ove necessario**, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future.

Or. en

*Motivazione*

*Metodi incruenti come la cattura, la sterilizzazione e il rilascio o la gestione dell'habitat possono risultare efficaci. Tale aspetto serve per conseguire il sostegno dei cittadini in relazione agli interventi contro specie esotiche invasive. Le misure vanno adottate se necessarie.*

**Emendamento 276**  
**Andrea Zanoni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future.

*Emendamento*

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. **Nel caso di specie animali, le misure da adottare devono prevedere esclusivamente il ricorso a metodi incruenti.** Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future.

**Emendamento 277**  
**Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future.

*Emendamento*

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. ***Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.***

Or. es

*Motivazione*

*Per inserire un riferimento alle misure di ripristino che vanno collegate direttamente a quelle di gestione.*

**Emendamento 278**  
**Mark Demesmaeker, Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e

*Emendamento*

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e

l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure *o a quelli non destinatari delle stesse* siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili. ***Gli Stati membri dispongono per le misure di gestione le condizioni seguenti:***

***a) l'esigenza di intervento sia giustificata;***

***b) i benefici gestionali siano fattibili;***

***c) i metodi siano rispettosi;***

***d) i metodi siano efficaci;***

***e) le conseguenze gestionali siano valutate;***

***f) i benefici gestionali siano duraturi e sostenibili.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Elementi rilevanti per misure di gestione strutturate. La rilevanza del benessere animale è essenziale per conseguire il sostegno dei cittadini in relazione agli interventi contro specie esotiche invasive.*

#### **Emendamento 279**

**Kartika Tamara Liotard**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, si assicurano che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure ***nonché a quelli cui non destinatari delle stesse*** siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

Or. en

## Emendamento 280

Véronique Mathieu Houillon

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, **si assicurano** che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione, **provvedono a** che i metodi utilizzati tengano in debita considerazione la salute umana e l'ambiente e che agli animali cui sono destinate tali misure siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

Or. fr

##### *Motivazione*

*I trattati prevedono che l'Unione tenga in piena considerazione il benessere animale nell'attuazione di talune politiche elencate nell'articolo 13 del TFUE. L'articolo 13, l'unica disposizione riguardante il benessere degli animali nei trattati, non fa tuttavia riferimento alla politica ambientale. Pertanto l'UE non detiene competenze per intervenire in materia di benessere animale nell'elaborazione e attuazione della politica ambientale. Essa rientra infatti nell'esclusiva competenza degli Stati membri.*

## Emendamento 281

Mark Demesmaeker, Kartika Tamara Liotard

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, sulla salute umana o sull'economia.

##### *Emendamento*

4. Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 12 è concepito e utilizzato anche per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, sulla salute umana o sull'economia. **Il monitoraggio valuta altresì l'impatto sulle specie non**

*destinatarie e l'impatto sul benessere delle specie destinate.*

Or. en

*Motivazione*

*Il monitoraggio può contribuire a un ulteriore perfezionamento delle misure di gestione.*

**Emendamento 282**

**Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Qualora il monitoraggio accerti che le misure di eradicazione, controllo o contenimento della popolazione si sono rivelate inefficaci in termini di riduzione dell'impatto, si procede all'avvio di un'analisi sull'opportunità di modificare o sospendere l'intervento.***

Or. en

*Motivazione*

*Se si accerta che una misura è inefficace, occorre predisporre una valutazione per determinare se modificarla o sospenderla onde evitare l'uso non necessario di risorse e incidenze incoerenti.*

**Emendamento 283**

**Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza

5. Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza

unionale si diffonda in uno Stato membro confinante, lo Stato membro in cui la specie è già ampiamente diffusa ne dà immediata notifica agli Stati membri confinanti e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa **considera l'opportunità di informare** i paesi terzi interessati.

unionale si diffonda in uno Stato membro confinante, lo Stato membro in cui la specie è già ampiamente diffusa ne dà immediata notifica agli Stati membri confinanti e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie **informa** i paesi terzi interessati.

Or. en

#### *Motivazione*

*L'informazione dei paesi terzi interessati rientra nell'interesse dell'UE e negli obiettivi del presente regolamento, ossia evitare la diffusione di specie esotiche invasive.*

#### **Emendamento 284**

**Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18**

##### *Testo della Commissione*

##### **Articolo 18**

##### ***Ripristino degli ecosistemi danneggiati***

***1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.***

***2. Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti:***

***a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;***

***b) misure volte a garantire la prevenzione***

##### *Emendamento*

***soppresso***

*dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.*

Or. es

*Motivazione*

*L'articolo è troppo generico ed è redatto come se fosse una direttiva invece di un regolamento. Dato che non ha applicazione diretta, va soppresso. Non viene comunque meno il riferimento alle misure di ripristino, che figura ora nell'articolo 17.*

**Emendamento 285**  
**Romana Jordan**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri **adottano** misure di ripristino **proporzionate** per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri **provvedono a che siano adottate appropriate** misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

***Qualora sia possibile accertare che una persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, è responsabile per l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, lo Stato membro provvede a che detta persona contribuisca al ripristino dell'ecosistema degradato.***

Or. en

**Emendamento 286**  
**Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino **proporzionate** per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino **appropriate** per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. en

*Motivazione*

*L'uso del termine "proporzionate" per le misure di ripristino rimanda a una restrizione legata a parametri economici, ma non precisa in proporzione a cosa – costo della rimozione? valore dell'ecosistema? Il termine "appropriato" si inserisce meglio nel contesto. Occorre estendere la finalità del ripristino al fine di potenziare la capacità di ripresa degli ecosistemi in quanto garanzia di conservazione a lungo termine. Occorre evitare di limitarlo a priori.*

**Emendamento 287**

**Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento  
Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino proporzionate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, **tranne nel caso in cui l'analisi dei costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi sarebbero eccezionalmente elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino. In tal caso, ove sia accertata la responsabilità, i costi di ripristino sono a carico dei soggetti responsabili di eventuali danni, degrado o distruzione di ecosistemi.**

Or. en



*Motivazione*

*Le misure di ripristino sono spesso più costose dell'eradicazione. Qualora non vi sia la possibilità di derogare all'obbligo di adottare tali misure dopo l'eradicazione, lo Stato membro sarà meno disposto a eradicare le specie esotiche invasive di rilevanza unionale a causa dei costi connessi.*

**Emendamento 288**

**Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana)*

**Emendamento 289**

**Julie Girling**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Se del caso, ove possibile, gli Stati membri possono fare riferimento al principio del recupero dei costi delle misure di ripristino, tra cui i costi in termini ambientali e di risorse, in conformità del principio "chi inquina paga".***

Or. en

## Motivazione

*Se risulta possibile identificare il soggetto responsabile, gli Stati membri dovrebbero esigere un sostegno finanziario per ogni intervento di ripristino da detto soggetto, sulla base del principio "chi inquina paga".*

### **Emendamento 290**

**Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 18 bis*

*Responsabilità*

***1. Sulla base del principio "chi inquina paga", al fine di prevenire e porre rimedio a danni all'ecosistema provocati da specie esotiche invasive, gli Stati membri adottano misure per provvedere a che l'operatore (persona fisica o giuridica, soggetto pubblico e privato), di cui sia accertata la responsabilità dell'introduzione o diffusione intenzionale o per negligenza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia addebitata la responsabilità e sia tenuto a contribuire alla copertura del costo del ripristino.***

***2. La responsabilità per il ripristino dell'operatore di cui sia accertato che è responsabile per l'introduzione e la diffusione, intenzionale o per negligenza, di specie esotiche invasive sussiste fino a quando le specie siano state effettivamente rimosse e l'ecosistema sia stato ripristinato.***

Or. en

## Motivazione

*Occorre enunciare nella legislazione il principio "chi inquina paga". Chi, intenzionalmente o*

*per negligenza, permette che specie problematiche note (elenco delle specie di rilevanza unionale) diventino endemiche o invasive dovrebbe contribuire agli interventi necessari alla soluzione del problema. L'azione di attuazione e il recupero dei costi associati dovrebbero diventare un elemento centrale della regolamentazione sulle specie esotiche invasive ed essere proporzionati al danno provocato.*

## **Emendamento 291**

**Erik Bánki**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 18 bis*

*Finanziamento*

***Gli Stati hanno il diritto di avvalersi del sostegno dell'Unione europea necessario alla copertura dei costi di attuazione collegati al presente regolamento, proporzionati ai costi che la Commissione può erogare dai fondi unionali disponibili e, se del caso, rendere più flessibili le procedure d'appalto e consentire l'accesso a nuovi fondi. In mancanza di adeguati finanziamenti unionali gli Stati membri non sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente regolamento.***

Or. hu

*Motivazione*

*Gli stanziamenti per la protezione ambientale e naturale pianificati nel prossimo periodo di programmazione finanziaria sono già ora insufficienti e sarà quasi impossibile attingervi per coprire rischi di tale portata. Oltre all'ampia mole di finanziamenti richiesti, risulta limitata anche la possibilità di accedervi, dato che possono essere utilizzati soltanto parzialmente per finanziare i costi sostanziali legati all'attuazione del presente regolamento. Alcune attività potrebbero rendere necessario l'impiego di fondi disponibili con breve preavviso, che nessuna delle attuali risorse può fornire.*

## **Emendamento 292**

**Gaston Franco**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 18 bis**

***Misure nazionali relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale***

***Gli Stati membri possono conservare disposizioni nazionali più rigorose al fine di prevenire l'introduzione, la diffusione e la propagazione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale purché non siano in contrasto con la legislazione unionale e gli accordi internazionali in vigore.***

Or. fr

**Emendamento 293**  
**Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Entro il **[3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento – data da inserire]**, e successivamente ogni **quattro** anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate in merito a:

1. Entro il **1° giugno 2019**, e successivamente ogni **sei** anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate in merito a:

Or. es

*Motivazione*

*Le relazioni devono seguire lo schema di quelle delle direttive habitat e uccelli. La prima relazione va presentata nel 2019 e successivamente ogni sei anni.*

**Emendamento 294**  
**Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti nel loro territorio;

*Emendamento*

b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti nel loro territorio ***e nelle loro acque marine, ivi incluse informazioni sui modelli di migrazione e riproduzione;***

Or. en

*Motivazione*

*Tali informazioni consentiranno di informare altri Stati membri in merito al rischio potenziale posto da determinate specie esotiche invasive marine.*

**Emendamento 295**  
**Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) il costo di attuazione del regolamento.***

Or. lt

**Emendamento 296**  
**Erik Bánki**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Entro 5 anni dal [data di adozione], la Commissione valuta l'efficacia del

*Emendamento*

3. Entro 5 anni dal [data di adozione], la Commissione valuta l'efficacia del

presente regolamento, in particolare dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei piani d'azione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli frontalieri, dell'obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che corredate di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

presente regolamento, in particolare dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei piani d'azione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli frontalieri, dell'obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, ***nonché del livello adeguato del finanziamento all'attuazione***, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che ***può*** corredate di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ***nonché, alla luce dell'esame del contesto finanziario, proposte concernenti il supporto finanziario dell'Unione europea nel prossimo ciclo finanziario..***

Or. hu

#### *Motivazione*

*Dato che mancano fonti di finanziamento disponibili per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, specialmente quelle per le finalità stimate alla data di pubblicazione, i costi della lotta alle specie esotiche invasive a livello unionale sono pari 12 miliardi di euro all'anno. Diventa pertanto estremamente importante che la valutazione quinquennale copra anche gli aspetti finanziari e che la relazione da presentare al Parlamento e al Consiglio comprenda anche una proposta sull'evoluzione del finanziamento, eventualmente da attuare meglio nella preparazione e rinegoziazione del prossimo ciclo finanziario.*

#### **Emendamento 297**

**Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė**

#### **Proposta di regolamento**

**Articolo 19 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Entro 5 anni dal [data di adozione], la Commissione valuta l'efficacia del presente regolamento, in particolare dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei piani d'azione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli frontalieri, dell'obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento

##### *Emendamento*

3. Entro 5 anni dal [data di adozione], la Commissione valuta l'efficacia del presente regolamento, in particolare dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dei piani d'azione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del sistema di sorveglianza, dei controlli frontalieri, dell'obbligo di eradicazione e degli obblighi di gestione, ***nonché delle spese sostenute dagli Stati***

europeo e al Consiglio che corredare di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

*membri per l'attuazione del presente regolamento*, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che corredare di proposte di modifica, ivi comprese modifiche all'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. It

**Emendamento 298**  
**Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. In una terza fase il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell'applicazione del presente regolamento.

*Emendamento*

4. In una terza fase il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell'applicazione del presente regolamento, ***comprese le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.***

Or. es

*Motivazione*

*Occorre inserire un riferimento all'elenco delle specie di rilevanza nazionale per gli Stati membri, onde favorire il coordinamento tra gli Stati membri limitrofi e lo scambio di informazioni al fine di sapere quali specie stiano provocando problemi in altri Stati membri.*

**Emendamento 299**  
**Renate Sommer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – titolo**

*Testo della Commissione*

Partecipazione ***del pubblico***

*Emendamento*

Partecipazione ***delle parti interessate***

Or. en

**Emendamento 300**  
**Andrea Zanoni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – titolo**

*Testo della Commissione*

Partecipazione del pubblico

*Emendamento*

Partecipazione del pubblico,  
***coinvolgimento delle parti interessate e  
scambio di informazioni***

Or. en

**Emendamento 301**  
**Renate Sommer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri, nel predisporre i piani d'azione in conformità dell'articolo 11 e le misure in conformità dell'articolo 17, provvedono affinché ***al pubblico*** vengano offerte ***tempestive ed effettive*** opportunità di partecipare alla loro preparazione, modifica o riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri, nel predisporre i piani d'azione in conformità dell'articolo 11 e le misure in conformità dell'articolo 17, provvedono affinché ***alle parti interessate*** vengano offerte opportunità di partecipare alla loro preparazione, modifica o riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.

Or. en

**Emendamento 302**  
**Andrea Zanoni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)**



***1 bis. Onde facilitare uno scambio di informazioni efficace e trasparente in merito all'attuazione dei vari aspetti del regolamento, la Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum sulle specie esotiche invasive composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie e dei settori interessati nonché delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e il benessere degli animali.***

***In particolare, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni del forum per l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e delle misure di emergenza che l'Unione è tenuta ad adottare in virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, in relazione alle specie esotiche invasive non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La Commissione utilizza altresì il forum per promuovere lo scambio di informazioni concernenti la distribuzione e le opzioni di gestione delle specie, ivi inclusi i metodi di controllo da parte dell'uomo.***

Or. en

*Motivazione*

*Le pertinenti parti interessate dovrebbero avere l'opportunità di partecipare all'elaborazione dell'elenco di specie di rilevanza europea nonché ad azioni finalizzate al sostegno della prevenzione e all'applicazione di metodi di controllo da parte dell'uomo. Per assicurare uno scambio di informazioni attivo ed efficace tra gli Stati membri, le industrie e i settori interessati, le pertinenti organizzazioni non governative e la Commissione occorre istituire un forum operante in modo trasparente.*

**Emendamento 303**  
**Andrea Zanoni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 21 bis**

**Organo scientifico sulle specie esotiche  
invasive**

**1. È istituito un organo scientifico sulle specie esotiche invasive, competente ai fini dell'elaborazione di un parere destinato alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 22 con i compiti seguenti:**

**a) preparazione e aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, compresa l'elaborazione di valutazioni del rischio di cui all'articolo 5, paragrafo 1;**

**b) richieste degli Stati membri intese a inserire specie esotiche invasive nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3;**

**c) questioni scientifiche e tecniche concernenti la metodologia da applicare nella valutazione degli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) ad h), a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;**

**d) misure di emergenza che l'Unione è tenuta ad adottare in virtù dell'articolo 9, paragrafo 4, in relazione alle specie esotiche invasive non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1;**

**e) su richiesta della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri, qualunque altra questione tecnica o scientifica legata all'applicazione del presente regolamento.**

**2. I membri dell'organo scientifico sulle specie esotiche invasive sono nominati dalla Commissione sulla base della loro esperienza e competenza in relazione all'esecuzione di compiti di cui al paragrafo 1, tenendo conto della**

*distribuzione geografica in modo tale da rispecchiare la diversità dei problemi scientifici e degli approcci nell'Unione. La Commissione determina il numero di membri in funzione delle esigenze.*

*3. Gli Stati membri e l'organo scientifico sulle specie esotiche invasive procedono allo scambio di informazioni sulla distribuzione ed ecologia delle specie, sulle opzioni di gestione e sulle deduzioni tratte.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Al fine di provvedere all'attuazione del regolamento occorre istituire un gruppo composto da esperti scientifici e tecnici indipendenti, che sia consistente e adeguato a raccogliere la sfida legata ai diversi effetti della propagazione invasiva. Occorre consulenza tecnica e scientifica al fine di prevedere quali organismi possono essere introdotti o diventare problematici oppure le opzioni gestionali disponibili. Tra i compiti centrali del gruppo vi è la realizzazione di valutazioni del rischio, in quanto ciò consente di ridurre gli oneri della prova per gli Stati membri.*

#### **Emendamento 304** **Jolanta Emilia Hibner**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 22 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione è assistita dal comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011/23.

---

<sup>23</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

##### *Emendamento*

1. La Commissione è assistita dal comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011/23. ***Il comitato dispone di una base scientifica composta da esperti in possesso di conoscenze specializzate sulle specie esotiche invasive.***

---

<sup>23</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. pl

**Emendamento 305**  
**Julie Girling, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 22 bis**

**Sottocomitato scientifico**

***Il comitato può istituire un sottocomitato scientifico con il compito di fornirgli assistenza nell'esame di questioni scientifiche coperte dal presente regolamento, tra cui, ma non solo, l'adozione di elenchi di specie disciplinate dal presente regolamento e azioni attuate ai sensi dello stesso in relazione a dette specie.***

Or. en

*Motivazione*

*A fini di chiarezza e coerenza, il meccanismo di sostegno scientifico all'attuazione del presente regolamento deve essere costituito da un sottocomitato, onde utilizzare le risorse esistenti invece di introdurre oneri burocratici supplementari.*

**Emendamento 306**  
**Julie Girling, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5 è conferita alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere [data di entrata in vigore del presente regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi***

*prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega dei poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Or. en

**Emendamento 307**  
**Renate Sommer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Emendamento*

2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

**Emendamento 308**  
**Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di misure amministrative e sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di misure amministrative e sanzioni in caso di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. *Se del caso, gli Stati membri applicano il principio "chi inquina paga".*

*Motivazione*

*Il principio "chi inquina paga" è ampliamento consolidato in altri settori dell'inquinamento ambientale e va applicato anche al ripristino dell'ambiente in seguito a danni provocati da specie esotiche invasive.*

**Emendamento 309****Julie Girling****Proposta di regolamento****Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo), 1 ter (nuovo), 1 quater (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

***1 bis. Le misure e sanzioni amministrative possono comprendere:***

***a) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;***

***b) l'ingiunzione di confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;***

***c) il divieto temporaneo di svolgere un'attività;***

***d) il ritiro permanente dell'autorizzazione a svolgere un'attività;***

***e) sanzioni amministrative pecuniarie;***

***f) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive.***

***1 ter. Nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:***

***a) la gravità e la durata della violazione;***

***b) il grado di coinvolgimento della persona responsabile dell'invasione;***

***c) il profitto che la persona fisica o giuridica trae dalla violazione;***

*d) i danni ambientali, sociali ed economici causati dalla violazione;*

*e) il grado di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente;*

*f) violazioni precedenti commesse dalla persona responsabile.*

*1 quater. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente articolo siano impugnabili.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'articolo 24 è stato inserito nell'articolo 25 – le misure e le sanzioni sono di competenza degli Stati membri e non vanno disciplinate nel presente regolamento.*

#### **Emendamento 310 Julie Girling**

#### **Proposta di regolamento Articolo 25**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 25*

*soppresso*

#### *Poteri sanzionatori*

*1. Le autorità competenti hanno il potere di imporre misure amministrative e sanzioni ad ogni persona fisica o giuridica che non rispetta il presente regolamento.*

*2. Fatti salvi i loro poteri di vigilanza, le autorità competenti hanno il potere di imporre almeno le seguenti misure amministrative e sanzioni:*

*a) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;*

- b) l'ingiunzione di confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;*
- c) il divieto temporaneo di svolgere un'attività;*
- d) il ritiro permanente dell'autorizzazione a svolgere un'attività;*
- e) sanzioni amministrative pecuniarie;*
- f) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive.*

*3. Nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:*

- a) la gravità e la durata della violazione;*
- b) il grado di coinvolgimento della persona responsabile dell'invasione;*
- c) il profitto che la persona fisica o giuridica trae dalla violazione;*
- d) i danni ambientali, sociali ed economici causati dalla violazione;*
- e) il grado di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente;*
- f) violazioni precedenti commesse dalla persona responsabile.*

*4. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente articolo siano impugnabili.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'articolo 25 è stato inserito nell'articolo 24 – le misure e le sanzioni sono di competenza degli Stati membri e non vanno disciplinate nel presente regolamento.*

**Emendamento 311**  
**Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive.

*Emendamento*

f) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive *e/o contribuire alla copertura dei costi delle misure di ripristino.*

Or. en

*Motivazione*

*Il principio "chi inquina paga" è istituito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è un principio fondamentale della legislazione ambientale. Il riferimento ad esso nel presente articolo ha lo scopo di permettere alle autorità di valutare l'introduzione di sanzioni pecuniarie se è possibile calcolare il danno e accertare il responsabile.*

**Emendamento 312**  
**Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive.

*Emendamento*

f) l'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di prendere misure correttive *sulla base del principio "chi inquina paga".*

Or. en

*Motivazione*

*Il principio "chi inquina paga" è ampiamento consolidato in altri settori dell'inquinamento ambientale e va applicato anche al ripristino dell'ambiente in seguito a danni provocati da specie esotiche invasive. La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale costituisce un precedente per l'applicazione legislativa del principio "chi inquina paga", specialmente nel contesto della protezione delle specie e degli habitat naturali.*

**Emendamento 313**  
**Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) l'impatto economico del danno provocato e il principio "chi inquina paga".***

Or. en

*Motivazione*

*Il principio "chi inquina paga" è istituito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è un principio fondamentale della legislazione ambientale. Il riferimento ad esso nel presente articolo ha lo scopo di permettere alle autorità di valutare l'introduzione di sanzioni pecuniarie se è possibile calcolare il danno e accertare il responsabile.*

**Emendamento 314**  
**Kartika Tamara Liotard**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) il principio "chi inquina paga".***

Or. en

*Motivazione*

*Il principio "chi inquina paga" è ampiamente consolidato in altri settori dell'inquinamento ambientale e va applicato anche al ripristino dell'ambiente in seguito a danni provocati da specie esotiche invasive. La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale costituisce un precedente per l'applicazione legislativa del principio "chi inquina paga", specialmente nel contesto della protezione delle specie e degli habitat naturali.*

**Emendamento 315**  
**Andrea Zanoni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) la quantità di esemplari delle specie esotiche invasive oggetto della violazione.*

Or. it

**Emendamento 316**  
**Julie Girling, Chris Davies, Pavel Poc**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali **da compagnia** tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

*Motivazione*

*Il termine "animali" da solo non è definito o utilizzato in altri atti legislativi dell'UE; andrebbe rettificato in "animali da compagnia" e andrebbe utilizzata la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 998/2003 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e alla proposta sul benessere animale (COM(2013)620), da estendere ad altri animali tenuti a scopo di compagnia. Il termine è utilizzato anche nel codice europeo di condotta concernente gli animali da compagnia e le specie esotiche invasive della convenzione di Berna (T-PVS/Inf (2011) 1 rev).*

**Emendamento 317**  
**Renate Sommer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) ed f), i proprietari di animali **da compagnia** tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie che figurano nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

**Emendamento 318**  
**Renate Sommer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) le autorità competenti sono state informate;***

Or. de

**Emendamento 319**  
**Jolanta Emilia Hibner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) gli esemplari sono marcati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d);***

**Emendamento 320**  
**Julie Girling, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non **possono garantire il rispetto delle condizioni** di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, prestano la dovuta attenzione al benessere degli animali.**

*Emendamento*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono **conformarsi ai requisiti** di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **ritirano gli animali provvedendo a che siano loro risparmiati dolore, angoscia o sofferenza.**

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento è necessario al fine di evitare che i proprietari possano tenere i loro animali da compagnia se non sono in grado di conformarsi ai requisiti del paragrafo 1 per evitare fughe o rilascio.*

**Emendamento 321**  
**Véronique Mathieu Houillon**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, **prestano la** dovuta attenzione al benessere degli animali.

*Emendamento*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, **si attengono alla** dovuta attenzione al benessere degli animali.

Or. fr

## Motivazione

*I trattati prevedono che l'Unione tenga in piena considerazione il benessere animale nell'attuazione di talune politiche elencate nell'articolo 13 del TFUE. L'articolo 13, l'unica disposizione riguardante il benessere degli animali nei trattati, non fa tuttavia riferimento alla politica ambientale. Pertanto l'UE non detiene competenze per intervenire in materia di benessere animale nell'elaborazione e attuazione della politica ambientale. Essa rientra infatti nell'esclusiva competenza degli Stati membri.*

### **Emendamento 322**

**Kartika Tamara Liotard**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari **e, nel manipolarli, prestano** la dovuta attenzione al benessere degli animali.

#### *Emendamento*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari **se sono disponibili strutture adatte in grado di fornire assistenza specializzata. Se gli Stati membri rilevano esemplari da proprietari non commerciali provvedono a che sia prestata** la dovuta attenzione al benessere degli animali **e gli animali siano tenuti in modo consono alle loro esigenze. Nella manipolazione si riserva la dovuta attenzione al benessere degli animali.**

Or. en

## Motivazione

*In realtà le strutture per accogliere animali da compagnia esotici sono poche e non è realistico presumere che gli Stati membri abbiano accesso alle stesse. Se esistono, esigono competenze specialistiche corrispondenti al fine di assistere gli animali in modo corretto e consono alle loro esigenze.*

### **Emendamento 323**

**Andrea Zanoni**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, prestano la dovuta attenzione al benessere degli animali.

*Emendamento*

3. Per quanto riguarda i proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri offrono loro la possibilità di rilevare gli esemplari e, nel manipolarli, prestano la dovuta attenzione al benessere degli animali, ***destinandoli a centri di conservazione ex situ di cui all'articolo 8.***

Or. it

**Emendamento 324**  
**Jolanta Emilia Hibner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli esemplari di cui al paragrafo 3 possono essere tenuti in strutture di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte.***

Or. pl

**Emendamento 325**  
**Jolanta Emilia Hibner**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo

1, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o **di conservazione ex situ di cui all'articolo 8**, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

1, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca, **giardini zoologici o botanici**, purché gli esemplari siano **marcati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d)**, e siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

***Gli esemplari di animali di cui al presente paragrafo sono tenuti in strutture appositamente predisposte.***

Or. pl

**Emendamento 326**  
**Julie Girling, Chris Davies**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a **due anni** dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna **agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8**, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

*Emendamento*

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a **12 mesi** dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a **ucciderli senza dolore** per esaurire le scorte.

Or. en



## Motivazione

*Si profila il rischio che restrizioni alla vendita degli stock esistenti prima del regolamento agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ impongano ai commercianti perdite di valore. Come compromesso, la restrizione è attenuata ma il periodo entro il quale deve avvenire la vendita è ridotto a 12 mesi. Inoltre, il termine "sopprimerli" non è indicato nel contesto in quanto fa riferimento alla macellazione di animali per scopi alimentari o pellicce; meglio utilizzare la dizione "ucciderli senza dolore".*

### **Emendamento 327** **Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 27 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di **cui all'articolo 4, paragrafo 1**, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

##### *Emendamento*

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di **specie esotiche invasive di rilevanza unionale** sono autorizzati, fino a **due anni** dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

Or. It

### **Emendamento 328** **Andrea Zanoni**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 27 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. I detentori di scorte commerciali di

##### *Emendamento*

1. I detentori di scorte commerciali di

esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, ***oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.***

esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a un anno dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

Or. it

**Emendamento 329**  
**Renate Sommer**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

*Emendamento*

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o consegna ***alle aziende agricole e*** agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ di cui all'articolo 8, purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita, oppure a sopprimerli per esaurire le scorte.

Or. en